



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU 1363

Bari, 24 febbraio 2012

Il dirigente: Corrado Nappi

ai dirigenti degli ambiti territoriali
dell'USR Puglia - loro sedi

ai dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - loro sedi

al sito web

e,p.c.

al MIUR
- Dipartimento per l'istruzione
- Dir. Gen. per il personale scolastico
Roma

alle Segreterie regionali delle OO.SS.del personale
dell'Area V della dirigenza scolastica e del
Comparto scuola - loro sedi

Oggetto: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima del 65° anno d'età per compiuta anzianità contributiva di 40 anni, ai sensi dell'art.72, comma 11, della legge n.133 del 2008 e ss.mm., richiamato dall'art.24, comma 20, della legge 214 del 2011.

Dal nuovo quadro normativo in materia di trattamenti pensionistici di cui all'art.24 della legge 22.12.2011, n.214, ed in particolare dal disposto del comma 20, si evince chiaramente che l'Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi, solamente nei confronti di coloro che hanno compiuto i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31.12.2011, pur non avendo raggiunto il 65°anno d'età.

Pertanto, in considerazione dell'imminenza dello scadere del termine di preavviso e tenuto conto dei criteri di valutazione dettati per il personale del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica con direttiva ministeriale n.94 del 4 dicembre 2009, tuttora vigente, si impartiscono le

seguenti istruzioni operative, dopo aver sentito per le vie brevi l'Amministrazione centrale.

I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, competenti in materia di computo e ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici, sulla scorta dell'attività preparatoria messa in atto nei mesi scorsi secondo le indicazioni di questa Direzione generale, comunicheranno, con la massima urgenza e, comunque, **entro il 27 febbraio p.v.** alle istituzioni scolastiche gli elenchi nominativi del personale docente, educativo ed ATA con 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011. Non si richiede l'ulteriore presupposto dell'appartenenza a classe di concorso, posto o profilo in esubero.

I dirigenti scolastici sono tenuti entro e non oltre il 29 febbraio p.v. a dare il formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° settembre successivo al personale con meno di 65 anni al 31 dicembre 2011 che risulta incluso nei suddetti elenchi.

Invero, stante il disposto del comma 14 del citato art.24, dal 1.9.2012 il restante personale con 40 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011 e con 65 anni d'età compiuti entro il 31.12.2011, verrà collocato a riposo d'ufficio per limiti d'età, senza necessità di alcun preavviso.

Invece, gli stessi dirigenti degli uffici scolastici provinciali procederanno per i dirigenti scolastici che versano nelle analoghe situazioni.

Si rammenta che la risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell'art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presta servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei dirigenti degli Uffici territoriali di ambito provinciale.

Resta inteso che i preavvisi potranno essere revocati alla luce di eventuali contrarie disposizioni da parte dell'Amministrazione centrale.

IL VICEDIRETTORE GENERALE
F.to Ruggiero Francavilla